

Decreto 14 giugno 2002 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose - Recepimento direttiva 2001/59/Ce - Testo vigente)

N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- Dm 28 aprile 1997 (tutte le modifiche di carattere aggiuntivo apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate in **neretto**).

L e soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

Ministero della salute

Decreto 14 giugno 2002

(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 17 ottobre 2002, n. 244)

Recepimento della direttiva 2001/59/Ce recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/Cee, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose

Il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/Cee concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1° settembre 1998;

Vista la direttiva 2001/59/Ce della Commissione del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/Cee del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;

Ritenuto altresì necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonché degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;

Attuata con ministeriale 8 maggio 2002 la disposizione prevista dall'articolo 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Articolo 1

1. I testi degli allegati I, II, III e IV al presente decreto sostituiscono i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Articolo 2

1. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti è modificato come segue:

- a) è soppresso il capitolo B.1;
- b) gli allegati V e VI al presente decreto sostituiscono, rispettivamente, i punti B.26 e B.27 dell'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti;
- c) i metodi di saggio di cui all'allegato VII al presente decreto sono aggiunti alla parte C dell'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Articolo 3

1. L'allegato VIII al presente decreto sostituisce l'allegato VI al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Articolo 4

1. L'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti è modificato come segue:

- a) prima della sezione 0 è inserito il seguente testo: "Per gli intermedi ad esposizione limitata si applicano le disposizioni di cui al punto 7";
- b) il testo di cui all'allegato IX al presente decreto è aggiunto al testo dell'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Articolo 5

1. L'allegato X al presente decreto sostituisce l'allegato VIII al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.

Articolo 6

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore:

- ~~a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174;~~
- a) a decorrere dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione del Dlgs 17 marzo 1995, n. 194, e Dlgs 26 febbraio 2000, n. 174;**
- b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai Dlgs 17 marzo 1995, n. 194, e Dlgs 26 febbraio 2000, n. 174.

Allegato I *(omissis) (1)*

Allegato II *(omissis) (2)*

Allegato III *(omissis) (3)*

Allegato IV *(omissis) (4)*

Allegato V
(omissis) (5)

Allegato VI
(omissis) (6)

Allegato VII
(omissis) (7)

Allegato VIII
(omissis) (8)

Allegato IX
(omissis) (9)

Allegato X
(omissis) (10)

-
- (1) Il presente allegato I sostituisce l'allegato I del Dm 28 aprile 1997.
 - (2) Il presente allegato II sostituisce l'allegato II del Dm 28 aprile 1997.
 - (3) Il presente allegato III, rettificato dal Dm 9 gennaio 2003, sostituisce l'allegato III del Dm 28 aprile 1997.
 - (4) Il presente allegato IV sostituisce l'allegato IV del Dm 28 aprile 1997.
 - (5) Il presente allegato V sostituisce il punto B.26 dell'allegato V del Dm 28 aprile 1997.
 - (6) Il presente allegato VI sostituisce il punto B.27 dell'allegato V del Dm 28 aprile 1997.
 - (7) Il presente allegato VII aggiunge i metodi di saggio da C.14 a C.20 alla parte C dell'allegato V del Dm 28 aprile 1997.
 - (8) Il presente allegato VIII sostituisce l'allegato VI del Dm 28 aprile 1997.
 - (9) Il presente allegato IX modifica l'allegato VII, parte A, del Dm 28 aprile 1997.
 - (10) Il presente allegato X sostituisce l'allegato VIII del Dm 28 aprile 1997.
-



chiudi

stampa